



Servizio Procedure di Gara e Contratti

Degasperi, 79 − 38123 Trento tel. 0461.904004 − 🖨 0461.904977 servizio.gare@pec.apss.tn.it

BANDO DI GARA per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato e di n. 2 autosanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'U.O. Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Lotto 1: fornitura di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato - CIG 669366289E

Lotto 2: fornitura di n. 2 auto sanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi - CIG 6693667CBD

Trento, 3 1 MAG. 2016 Prot. n. ~79567

(Deliberazione del Direttore Generale dell'APSS di Trento n. 248/2016 del 19 maggio 2016)

Inviato alla GUUE il 31.05.2016 Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 07/07/2016 - ORE 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.), Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti,

richiamata la convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1755 di data 12/10/2015 e sottoscritta tra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia (A.P.A.C.) e l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (A.P.S.S.) in data 28/10/2015, sulla base della quale l'A.P.S.S. agisce come struttura funzionalmente inserita nell'organizzazione di A.P.A.C., ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 3 della L.P. 23/1990 per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di propria competenza e di competenza delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona operanti sul territorio provinciale,

attraverso il Servizio Procedure di gara e Contratti di A.P.S.S., con sede in via Degasperi, 79 - indirizzo **PEC** <u>servizio.gare@pec.apss.tn.it</u>, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, la fornitura di cui in oggetto.

Oggetto dell'appalto: fornitura "chiavi in mano" di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato e di n. 2 autosanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'UO Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Fanno parte della fornitura le attività elencate nel Capitolato Speciale d'appalto - art. 1 "Oggetto dell'appalto", art. 3 "Tempi di consegna", art. 4 "Assistenza in garanzia", art. 5 "Servizio di manutenzione ordinaria" e art. 6 "Formazione del personale", nonché le altre eventuali attività accessorie alla fornitura, meglio specificate al Capitolato Generale Tecnico a cui si rimanda.

L'appalto è suddiviso in lotti:

• Lotto 1: Fornitura di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato

CIG: 669366289E CPV: 34114121-3

• Lotto 2: Fornitura di n. 2 auto sanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi

CIG: 6693667CBD CPV: 34114121-3

L'importo dell'appalto complessivo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 6, della LP 2/2016, è pari €.456.970,00# (Euro.quattrocentocinquantaseimilanovecentosettanta/00), al netto degli oneri fiscali, ed è così suddiviso:

• Lotto 1: Fornitura di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato: €.375.000,00# I.V.A. esclusa;

• Lotto 2: Fornitura di n. 2 auto sanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM): €.81.970,00# I.V.A. esclusa.

Non sono ammissibili offerte che comportino il superamento dell'importo posto a base d'asta.

Modalità di pagamento: si rinvia a quanto indicato dall'art. 10 "*Rendicontazione, fatturazione e liquidazione*" del Capitolato Speciale.

Luogo di esecuzione: luogo indicato nei singoli ordini d'acquisto emessi a seguito della stipula del contratto (in provincia di Trento).

Modalità di finanziamento: La fornitura è finanziata con fondi del Bilancio dell'APSS della Provincia Autonoma di Trento.

Aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi degli artt. 16 e 17 della LP 2/2016 in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "*Parametri e criteri di valutazione dell'offerta*".

Documentazione disponibile per i concorrenti:

Il presente Bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il Capitolato Speciale e relativi allegati, oltre al fac-simile di istanza di partecipazione (allegati A1, A2), il Documento di gara unico europeo (DGUE) da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), l'estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello per la formulazione dell'offerta economica per i due distinti lotti (allegati E e F), sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it (link presente anche su sito Internet www.apss.tn.it – sezione Bandi di gara).

Non è previsto sopralluogo obbligatorio.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione della Provincia 2016-2018 – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2016, ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure e contratti dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - via Degasperi, 79 - indirizzo PEC servizio.gare@pec.apss.tn.it.

I riscontri ai quesiti formulati entro il termine saranno pubblicati ESCLUSIVAMENTE sul sito internet (<u>www.appalti.provincia.tn.it</u>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di

presentazione delle offerte, e quindi entro il giorno 01/07/2016, e costituiranno parte integrante degli atti di gara.

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della LP 2/2016 e dall'art. 76 del DLgs 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 25 della LP 2/2016 e all'art. 76 del DLgs 50/2016 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad <u>avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando</u>. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

<u>Procedura soggetta ad AVCPASS</u>: ai sensi dell'art. 81 del Dlgs 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica ed economica - finanziaria della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui al sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Agenzia per gli Appalti e Contratti Servizio Procedure di gara e contratti Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101 38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/07/2016

un <u>UNICO PLICO</u> chiuso <u>con le sequenti modalità</u>:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese, precisando sul plico la composizione dell'ATI).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non rischiare di incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi** con strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

PROCEDURA DI GARA per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato e di n. 2 autosanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'U.O. Trentino Emergenza 118 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Lotto/Lotti)

Si precisa che costituisce <u>causa di esclusione</u> dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Ciascun plico dovrà contenere:

- A) una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:
- la/le istanza/e di partecipazione ed il Documento di gara unico europeo DGUE di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 o A2 e all. B);
- le referenze bancarie di cui al paragrafo 4.2;
- la documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.3;
- la/le ricevuta/e di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.4, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;
- **B) una busta** una per ogni lotto cui si intende partecipare sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B OFFERTA TECNICA lotto......" e contenente, a sua volta, l'offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE;

C) una busta - una per ogni lotto cui si intende partecipare - sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA lotto.......", e contenente a sua volta l'offerta economica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Il plico deve pervenire in uno dei sequenti modi:

- ➤ mediante raccomandata del servizio postale o mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico (orario: dalle ore 8.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato), all'Ufficio Protocollo APAC Via Dogana, 8 1^ piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento;
- ➤ mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad APAC Via Dogana, 8 1^ piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA
IL GIORNO 08/07/2016 dalle ore 09:30,
PRESSO LA SALA ASTE DELL'AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI
VIA DOGANA, 8 - 38122 TRENTO

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 1 del DLgs 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del DLgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. e) del DLgs 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del DLgs 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del DLgs n. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura, se autorizzata ai sensi dell'art. 110, terzo comma, DLgs. 50/2016. Nel caso in cui la partecipazione sia subordinata all'avvalimento di altro operatore, in possesso dei requisiti elencati nel citato articolo 110 Dlgs. 50/2016, l'Impresa concorrente dovrà produrre, unitamente al proprio Documento di gara unico europeo debitamente compilato e sottoscritto, anche il Documento di gara unico europeo sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso, l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (vedi anche infra par. 4.8).

In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto <u>determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati</u> (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del DLgs 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del DLgs 50/2016 <u>e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare</u>. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora il concorrente e/o un impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione, andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal *Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2017-2018 e piano aziendale per l'attuazione della trasparenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento,* i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile dei procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto Piano l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento aziendale dei dipendenti (deliberazione DG n. 35 del 30/01/2014) dell'APSS di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

<u>AVVALIMENTO</u>

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della LP 2/2016. In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.7.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTTVI DI ESCLUSIONE

L'amministrazione valuta l'Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della LP 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

B1) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del DLgs 50/2016.

(qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).

B2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della LP 2/2016. Ai sensi dell'art. 37, Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

I partecipanti alla procedura devono dimostrare la capacità economica finanziaria mediante:

Dichiarazioni positive di almeno **due istituti bancari** o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs n. 385/1993 e ss.mm. **attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa**. In caso di RTI/Consorzio le referenze bancarie devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI costituito/costituendo e del Consorzio costituendo.

I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, <u>PENA</u> <u>L'ESCLUSIONE</u>.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A), il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) e il requisito di capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C - dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese,

il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C –
le referenze bancarie (dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del DLgs n. 385/1993 e ss.mm) attestanti la capacità finanziaria ed
economica dell'Impresa - devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI
costituito/costituendo e del Consorzio costituendo a <u>PENA DI ESCLUSIONE.</u>

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.,

il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lettera C –
le referenze bancarie (dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del DLgs n. 385/1993 e ss.mm) attestanti la capacità finanziaria ed
economica dell'Impresa - devono essere possedute da tutte le Imprese del RTI
costituito/costituendo e del Consorzio costituendo a <u>PENA DI ESCLUSIONE.</u>

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a <u>PENA DI ESCLUSIONE</u>, in un'apposita busta denominata "<u>BUSTA B - OFFERTA TECNICA Lotto...."</u> (una per ogni lotto cui si intende <u>partecipare</u>, con indicazione del numero del relativo lotto), chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e, quindi, inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A"

contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a <u>PENA DI ESCLUSIONE</u>, alcun riferimento di tipo economico.

La Busta "<u>BUSTA B - OFFERTA TECNICA Lotto......</u>" dovrà contenere la documentazione, tutta in lingua italiana, che la Ditta partecipante intende esibire in relazione al/i lotto/i per cui la stessa intende concorrere.

Allo scopo di facilitare il confronto tra le diverse proposte, l'offerta tecnica deve essere strutturata come di seguito indicato:

- 1. ELENCO DEI DOCUMENTI facenti parte dell'offerta tecnica e presenti nella "Busta B", con indicazione del Lotto di riferimento;
- 2. RELAZIONE tecnica e funzionale (Max pagg. 15) con descrizione delle caratteristiche degli automezzi, degli allestimenti e dei servizi di assistenza/manutenzione offerti. In relazione alle auto sanitarie, oggetto della fornitura di cui al lotto 2, <u>l'offerente deve necessariamente indicare il livello di emissioni di CO2 per ciascun veicolo offerto, misurato in omologazione:</u>
- 3. (solo per il lotto 2) DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente che attesta che i veicoli offerti presentano specifiche tecniche conformi ai Criteri ambientali minimi, specificati dal D.M. Ambiente 08/05/2012, allegato 1, par. 6.2;
- 4. DOCUMENTAZIONE TECNICA richiesta nel capitolato tecnico e DEPLIANTS illustrativi;
- 5. CD o PENNA USB: una copia della documentazione, indicata ai punti precedenti, dovrà essere prodotta anche su supporto informatico (CD o chiavetta USB da inserire nella Busta B) munito di etichetta riportante la denominazione della gara e del concorrente, in formati di file non modificabili. Tale copia non è da intendersi, pena l'esclusione, sostitutiva dell'originale cartacea.

La documentazione, dovrà essere tutta in lingua italiana, ciò ai fini sia della valutazione della conformità di quanto effettivamente offerto in gara, oltreché per la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice della qualità dei prodotti presentati.

Si specifica che l'offerta tecnica rappresenta l'unico documento che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Quanto contenuto nel supporto di cui al punto 5. è da intendersi quale strumento di lavoro per la Commissione Giudicatrice. Nel caso siano superate il numero massimo di pagine di cui al punto 2 (RELAZIONE), le pagine in più non saranno oggetto di valutazione.

Dato che l'offerta tecnica rivestirà un'importanza fondamentale per l'assegnazione del punteggio tecnico i concorrenti sono invitati a trattare ciascun aspetto dell'offerta tecnica stessa in maniera separata. Va composta dagli elaborati richiesti riportando fascicoli distinti per criteri (anche nella copia su CD o USB).

Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard, non riferite specificatamente ai contenuti del Capitolato Speciale.

Non dovranno, pertanto, essere presentate trattazioni di carattere generale.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (in caso di partecipazione in forma associata è necessaria la sottoscrizione di tutti i Legali Rappresentanti delle imprese associate o delle persone abilitate ad impegnare validamente le stesse).

Il requisito della sottoscrizione può dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti (ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante).

Escludendo la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, è sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (e non unicamente sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento) a ciascuno dei documenti che compongono l'offerta tecnica come elencati ai punti 1, 2 e 3 quale volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7, deve essere inserita, a <u>PENA DI ESCLUSIONE</u>, in un'apposita busta denominata "<u>BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA LOTTO...</u>" (una per ogni lotto cui si intende partecipare, con indicazione del numero del relativo lotto), chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla/e "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti, dall'amministrazione e allegati al presente bando di gara (allegati E – Lotto 1, e F – Lotto 2).

A PENA DI ESCLUSIONE i concorrenti dovranno sottoscrivere l'offerta economica ed indicare in sede di offerta economica la stima degli oneri per la sicurezza c.d. "interna" o "specifica aziendale" di cui all'art. 95 comma 10 DLgs n. 50/2016.

L'offerta economica redatta secondo gli schemi di offerta — Allegati E e F — esplicita i seguenti elementi:

- 1. i dati identificativi dell'impresa (denominazione, codice fiscale e partita IVA, sede legale);
- 2. l'indicazione, in cifre ed in lettere, delle quotazioni economiche proposte per ciascuna voce A, B di ciascun schema d'offerta;
- 3. l'indicazione dell'importo complessivo dell'appalto, espresso in cifre ed in lettere voce C dello schema di offerta (il cui valore deve essere pari o inferiore alla base d'asta pena l'esclusione).

I prezzi s'intendono al netto dell'IVA, che rimane a carico dell'APSS, e vanno espressi in Euro, con massimo 2 (due) decimali.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo si terrà conto dell'IMPORTO COMPLESSIVO (voce C) dello schema di offerta (espresso in cifre e in lettere), che non potrà essere superiore all'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere, verranno considerati validi quelli indicati in lettere.

Gli importi relativi alle singole voci, specificate negli allegati modelli di offerta economica, devono intendersi come meri importi unitari stimati che, sommati insieme, formano l'importo complessivo posto a base d'asta, che rimane non superabile e sarà l'unico a essere preso in considerazione dalla Stazione Appaltante ai fini della valutazione dell'offerta economica.

L'offerta dovrà essere completa per ciascuna voce; l'assenza d'offerta anche per una sola voce comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene all'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed

economica, si rinvia integralmente all'elaborato - "<u>Parametri e criteri di valutazione</u> dell'offerta".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, e 4.4 ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.7,4.8 e 4.9, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovranno essere inseriti in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** devono essere prodotti:

- l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel Bando di gara, nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" e nel "Capitolato Speciale e relativi allegati", resa e sottoscritta:
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola;
 - dal legale rappresentante del consorzio di cui all'art. 45, co. 2 lett. b), D. Lgs 50/2016;
 - dal legale rappresentante del consorzio stabile di cui all'art. 45 co. 2 lett. c), D. Lgs 50/2016;
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di servizio svolte da ciascuna impresa raggruppata;
 - dal legale rappresentante del consorzio ordinario di concorrente di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45 co. 2 lett. e) già costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di fornitura o servizi connessi svolte da ciascuna impresa consorziata;
 - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo;
 - dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario di concorrente di cui all'art. 2602 c.c. (45 co. 2 lett. e) D.Lgs 50/2016) non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa consorziata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando il modello allegato al presente bando sotto la lettera A1) o A2).
- il Documento di gara unico europeo DGUE consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche/professionali e economico/finanziaria, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti in esso previsti;

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n....."
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del DLgs 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che s'intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;

PRECISAZIONI SULLA PARTE III – Motivi di esclusione

- per sentenze definitive si intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti ecc.) passata in giudicato;
- nella lettera A, nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato;
- ai fini della partecipazione alcuni campi sono preceduti dalla locuzione "*FACOLTATIVO** ": in tali casi la compilazione non è obbligatoria e la mancata compilazione non determina l'attivazione del soccorso istruttorio in quanto le informazioni ivi richieste potranno essere fornite in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione o nelle verifiche a campione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex art. 2602 del c.c.);
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore dell'istanza di partecipazione;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di

quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Le dichiarazioni contenute nel DGUE delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, di esperienza e di capacità economica, qualora rese per esteso.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate,** il G.E.I.E. e le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4, del DLgs 50/2016, in caso di R.T.I. costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.5.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole di cui al paragrafo 4.5 sopra richiamato, o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di fornitura con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 REFERENZE BANCARIE

All'interno della "BUSTA A" devono essere prodotte <u>in originale</u>, le dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa (requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 2.2 lett. C) del presente bando di gara). Dette dichiarazioni dovranno essere puntualmente riferite alla presente procedure di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del DLgs 50/2016 si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; in tal caso il concorrente impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando dovrà:

- a) indicare i «giustificati motivi» dell'impedimento e
- b) allegare «qualsiasi altro documento» idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria.

La stazione appaltante ammetterà il concorrente solo qualora ritenga che la documentazione alternativa presentata sia idonea a dimostrare la capacità del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc., di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), la medesima referenza deve essere prodotta con riferimento a ciascuna impresa costituente l'associazione, il consorzio o il G.E.I.E..

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata e irregolare presentazione di una o entrambe le referenze bancarie prodotte.

4.3 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere prodotta la documentazione <u>in originale</u>, comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale**, corrispondente **all'1% dell'importo a base di gara del lotto per cui s'intende partecipare**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione come previsto dall'art. 31, co. 3 della L.P. 2/2016 e dall'art. 93 del DLgs n. 50/2016, per un ammontare complessivo pari a:

- LOTTO 1: €. 3.750,00 (Euro.tremilasettecentocinquanta//00)
- LOTTO 2: €. 819,70 (Euro.ottocentodiciannove//70).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 5, della LP 2/2016, ai sensi del quale l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di questo beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e <u>intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese</u> del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica e in originale, <u>indicante quale beneficiario l'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento.</u>

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante <u>firma elettronica qualificata o firma digitale</u>, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

- b. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.
 - (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il facsimile di dichiarazione di cui all'allegato D) del presente bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le sequenti clausole:

- "il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".

 "il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti <u>clausole</u>, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

- 1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- 2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 210 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- 3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- 4. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.
- 5. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6. il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del beneficiario.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale, o comunque in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera

documentazione presentata dal concorrente;

- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad escludere il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

<u>4.4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE</u> ANTICORRUZIONE

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" inerente a:

- > LOTTO 1 deve essere prodotta la RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di €. 35,00 (Euro.trentacinque//00);
- ➤ LOTTO 2: nessun pagamento è dovuto e, pertanto, NULLA DEVE ESSERE PRODOTTO, in quanto esente dal pagamento del contributo;
- a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 163 del 22.12.2015) secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG: 669366289E che identifica la procedura di gara.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le sequenti modalità di pagamento della contribuzione:

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- <u>in contanti</u>, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione dei

concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono produrre, all'interno della "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", tramite l'impresa capogruppo:

- A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- **B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.7 AVVALIMENTO

E'ammesso avvalimento, ai sensi dell'art. 20 della L.p 2/2016 dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al **paragrafo 2.2 lett. c).**

In tale caso il concorrente dovrà presentare, all'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4, il DGUE compilato e sottoscritto dall'Impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e del concorrente, a mettere a disposizione del concorrente le risorse cui il concorrente è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di entrambi;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto "avvalimento a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adequata organizzazione imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiiaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

4.8.1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa **ammessa al concordato preventivo** con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura soltanto se autorizzata ai sensi dell'art. 110, terzo comma, DLgs. 50/2016.

Nel caso in cui la partecipazione sia subordinata all'avvalimento di altro operatore, in possesso dei requisiti elencati nel citato articolo 110 Dlgs. 50/2016, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la seguente documentazione, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4:

• il Documento di gara unico europeo – DGUE - sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

4.8.2) IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, apposita <u>dichiarazione</u> di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, tutta la documentazione di cui sopra.

L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dai punti 1 e 2 del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.9 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lqs. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dei "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- **a)** a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- **d)** ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo il criterio matematico indicato al documento "*PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA*";
- **e)** a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- **f)** a verificare la sussistenza di offerte potenzialmente anomali in applicazione della soglia definita dall'articolo 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- **g)** qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico e/o economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
- **h)** qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della

valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validamente espressa ed appropriata.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche di cui al punto 8.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della LP 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della LP 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Al responsabile del procedimento compete la valutazione dell'anomalia delle offerte. Potrà avvalersi, eventualmente, degli organismi tecnici di APSS, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi degli artt. 97 del DLgs 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi del citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte ha riguardo in particolare a: "l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi

prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente."

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto spiegazioni. L'Amministrazione escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA - Lotto...."**, contenente l'offerta economica del lotto di riferimento.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le spiegazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione comunica al Presidente della gara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile, e il Presidente della gara procederà all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà <u>nei confronti</u> <u>dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria</u>, nonché di un ulteriore concorrente individuato tramite sorteggio, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei <u>requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando</u> e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS, ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della LP 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede <u>all'ANNULLAMENTO</u> <u>DELL'AGGIUDICAZIONE, all'ESCUSSIONE della cauzione provvisoria presentata e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità</u> Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **NON** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della LP 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica ed economica - finanziaria, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del DLgs 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi

del comma 1 dell'art. 80 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Tale disposizione troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della LP 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo).

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
 - pichiarazione sostitutiva di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto; in particolare, con riferimento ai veicoli oggetto della fornitura relativa al Lotto 2, l'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati, in offerta tecnica, in ordine ai Criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 08/05/2012, all. 1, par. 6.2 ovvero, in caso di veicoli immatricolati, dovrà presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto.
- c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.5 del presente bando di gara;

- d) ai fini dell'eventuale subappalto, la documentazione richiesta dall'art. 26, co. 3 della L.P. 2/2016;
- e) in caso di avvalimento: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale;
- f) la CAUZIONE DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 13 e 8, del DLgs 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è condizionata altresì dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (DLgs 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del DL 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 31 comma 4 della LP 2/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal citato art. 31 comma 5.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 co. 4 della LP 2/2016. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del DLgs 1/9/1993, n. 385 o del DLgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

 obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 - l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
 - la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R.

- 207/2010 dal quale risulti la data di ultimazione della fornitura, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaitante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
- 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debitore garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
- 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
- 5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta l'<u>esclusione automatica</u> dalla procedura la mancanza delle busta B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 210 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della

documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del DLgs 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del DLgs 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del DLgs 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del DLgs 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50. Restano comunque valide le regole e i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del DLgs 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica dell'APSS. E' demandata al RUP l'eventuale designazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della LP 23/92, è il dott. Omar Martino Antonio Orrigo.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per gli Appalti e Contratti – Servizio Procedure di gara e contratti di APSS -intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
- 4. il mancato conferimento dei dati richiesti comporta impossibilità di partecipare alla gara ovvero esclusione dalla stessa;
- 5. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016;
- 6. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- 7. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Procedure di Gara e Contratti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- 8. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003;
- 9. gli eventuali elementi delle offerte tecniche/documentazione tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali saranno sottratti al diritto di accesso esclusivamente qualora essi siano indicati in apposita dichiarazione, motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del DLgs 50/2016, salvo il caso di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della LP n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

Si informa che allorquando la documentazione di gara dovesse essere transitata – nel corso di gara o a gara conclusa – negli archivi della Provincia Autonoma di Trento, il responsabile del trattamento – cui dovrà essere rivolta ogni eventuale richiesta – diverrà il Dirigente dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti.

000

IL DIRIGENTE del SPGC - APSS

— dott. Luciano Bocchi —
In nome e per conto di APAC
ex convenzione di data 28/10/2015

Allegati:

- 1. Fac simile istanza di partecipazione (allegato A1/A2)
- 2. DGUE (allegato B)
- 3. Estratto normativo (allegato C)

- 4. Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D) Modello per la formulazione dell'offerta economica relativa al lotto 1 (allegato E);
- 5.
- Modello per la formulazione dell'offerta economica relativa al lotto 2 (allegato F); 6.
- "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA"; 7.
- Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati tecnici. 8.